



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n.65 del 06/02/2019 - 29/03/2019</b> <b>Udienza pubblica del 05/02/2019</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<b>Titolo:</b> Ambiente – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Servizio Idrico Integrato (SII) – Sorgenti ricadenti in siti individuati in zona urbanistica H di salvaguardia – Illegittimità costituzionale.  <b>Testo:</b> E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.8, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 11 dicembre 201, n.25, in relazione all'art.117, secondo comma, lettera s) Cost., nella parte in cui introduce il comma 1-quater nell'art.15 della legge della Regione autonoma Sardegna 4 febbraio 2015, n.4 . La disposizione regionale, secondo cui il requisito di cui alla normativa statale si intende soddisfatto anche per le sorgenti ricadenti in siti individuati in zona urbanistica H di salvaguardia, contrasta con la norma statale interposta, art.147, co.2 bis, del D. lgs n.152 del 2006, riconducibile alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
<b>NOTE</b>	<b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 11/12/2017, n. 25 nella parte in cui introduce il comma 1-quater nell'art.15 della legge della Regione autonoma Sardegna 4 febbraio 2015, n.4.  <b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art.117, secondo comma, lettera s).  <b>Altri parametri e norme interposte</b> D. lgs. n.152 del 2006 art.147, comma 2-bis.
<b>Massima n. : 2</b>	<b>Titolo:</b> Ambiente - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della



	<p>Regione autonoma Sardegna - Servizio Idrico Integrato (SII) – Asserita violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza – Carenza di adeguata motivazione - Inammissibilità delle questioni.</p> <p><b>Testo:</b> Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, nella parte in cui introduce i commi 1-bis e 1-ter nell'art. 15 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2015, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione poiché il ricorrente non indica le ragioni per le quali sarebbe violata la competenza statale in materia di tutela della concorrenza.</p>
<b>NOTE</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 11/12/2017, n. 25 nella parte in cui introduce i comma 1-bis e 1-ter nell'art.15 della legge della Regione autonoma Sardegna 4 febbraio 2015, n.4.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art.117, secondo comma, lettera e).</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> D. lgs. n.152 del 2006 art.147.</p>
<b>Massima n. 3:</b>	<p><b>Titolo:</b> Ambiente - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Servizio Idrico Integrato (SII) – Affidamento della gestione del servizio idrico a società interamente pubbliche partecipate da enti locali – Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo:</b> Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in quanto il legislatore regionale prende atto che la normativa statale prevede la gestione del servizio idrico da parte di società interamente pubbliche, ed in Sardegna vi è affidamento diretto a favore di società a capitale pubblico (Abbanoa Spa) partecipata dagli enti locali. Pertanto, la disposizione regionale non esclude la possibilità dell'affidamento della gestione del servizio con modalità diverse dall'affidamento diretto a favore di società interamente pubbliche, a tutela della concorrenza.</p>
<b>NOTE</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Artt. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 11/12/2017, n. 25.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art.117, secondo comma, lettera e) e s).</p>



	<p><b>Altri parametri e norme interposte</b> D. lgs. n.152 del 2006 art.149 e 149-bis.</p>
<b>Massima n. 4:</b>	<p><b>Titolo:</b> Ambiente - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Servizio Idrico Integrato (SII) – Controllo analogo affidato a un'apposita Commissione istituita presso l'Ente di governo d'ambito (EGAS) – Funzioni regionali di pianificazione e indirizzo del servizio idrico integrato – Riduzione del limite massimo (dal 49 al 20 per cento) di quote del capitale sociale che possono essere detenute dalla Regione Sardegna – Non fondatezza delle questioni.</p> <p><b>Testo:</b> Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 6 e 8, comma 1, della legge reg. Sardegna n.25 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost., atteso che gli stessi non fanno venir meno il requisito del controllo analogo. In particolare: l'affidamento del controllo analogo a un'apposita Commissione (art.4) istituita presso l'EGAS non inficia l'effettività del controllo stesso poiché i componenti di tale Commissione sono eletti con un criterio che assicura la netta prevalenza dei rappresentanti dei Comuni rispetto a quelli della Regione; va escluso che il potere di scioglimento del Comitato istituzionale d'ambito, che il censurato art.6 rimette ad una deliberazione della Giunta regionale, incida sull'effettività del controllo analogo svolto dall'EGAS sul soggetto gestore; infine, l'aver abbassato il tetto massimo di quote del capitale sociale che può essere detenuto dalla Regione (art.8) non può essere ritenuto ostativo all'effettività di un controllo analogo.</p>
<b>NOTE</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Artt. 4, 6, e 8 della legge della Regione autonoma Sardegna 11/12/2017, n. 25.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art.117, secondo comma, lettera e).</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> D. lgs n.50/2016 art.5 (Codice dei contratti pubblici); D. lgs. n.175/2016 art.16 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica).</p>
<b>Massima n. 5:</b>	<p><b>Titolo:</b> Ambiente - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Servizio Idrico Integrato (SII) – Ritenuta estensione della portata temporale della deroga prevista dalla normativa statale – Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo :</b> E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,</p>



	<p>comma 2, della legge della Regione Sardegna 11 dicembre 2017, n. 25, nella parte in cui introduce il comma 1-bis nell'art. 15 della legge della Regione Sardegna 4 febbraio 2015, n. 4, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, per il contrasto con le norme interposte contenute nell'art. 147, comma 2-bis, del D.lgs. n.152/2006.</p> <p>La questione muove da erroneo presupposto interpretativo poiché la norma censurata non si propone di spostare il termine di riferimento delle gestioni esistenti che resta quello della legislazione statale.</p>
<b>NOTE</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 8, comma 2, della legge della Regione Sardegna 11 dicembre 2017, n. 25, nella parte in cui introduce il comma 1-bis nell'art. 15 della legge della Regione Sardegna 4 febbraio 2015, n. 4.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> Legge 28 dicembre 2015, n. 221; Art. 147, comma 2-bis, D.lgs n. 152/2006.</p>
<b>Massima n. 6:</b>	<p><b>Titolo:</b> Ambiente - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Servizio idrico integrato (SII) - Ritenuta estensione dell'ambito oggettivo della deroga prevista dalla normativa statale di riferimento – Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo:</b> E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Sardegna 11 dicembre 2017, n. 25, nella parte in cui introduce il comma 1-ter nell'art. 15 della legge della Regione Sardegna 4 febbraio 2015, n. 4, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, per contrasto con le norme interposte contenute nell'art. 147, comma 2-bis, del D.lgs. n.152/2006.</p> <p>La norma impugnata delimita il proprio ambito di applicazione alle gestioni iniziate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/06 e che sono ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge regionale in esame e, pertanto, <i>ratione temporis</i>, alle gestioni avviate prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 152/06 non si può estendere un requisito (il consenso dell'autorità d'ambito competente) introdotto solo successivamente (nel 2008).</p>
<b>NOTE</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 8, comma 2, della legge della Regione Sardegna 11 dicembre 2017, n. 25, nella parte in cui introduce il comma 1-ter nell'art. 15 della legge della Regione Sardegna 4 febbraio 2015, n. 4.</p>



**Parametri costituzionali**

Art. 117, secondo comma, lett. s).

**Altri parametri e norme interposte**

Art. 147, comma 2-bis e art. 148 del D.lgs. n. 152/06;

Art. 2, comma 14 del D.lgs. n. 4/2008.

**Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto: Avv. Marina Valli**



**Avvocato Resp: Marina Valli**

tel 091.7074874 – e.mail: [marina.valli@regione.sicilia.it](mailto:marina.valli@regione.sicilia.it)

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 – e.mail: [urp@regione.sicilia.it](mailto:urp@regione.sicilia.it)